



Chiamenti e precisazioni in merito al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 – Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

1. Identificazione dell'intestatario del titolo e/o dell'acquirente.

L'art. 1, c. 545-bis, l.n. 232/2016, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in determinati impianti siano nominativi, e indichino chiaramente il nome ed il cognome del soggetto che ne fruisca, “*previa efficace verifica dell'identità*”. A tal riguardo si ritiene che il soggetto che secondo la norma fruisce del titolo di accesso dovrebbe essere considerato l'intestatario indicato sul medesimo, che potrebbe coincidere, anche se non necessariamente, con l'acquirente. Non è considerato necessario, in coerenza con l'impianto complessivo previsto dal Legislatore, identificare l'intestatario al momento dell'acquisto del titolo, essendo sufficiente l'indicazione del suo nome e cognome. Piuttosto, è essenziale, come richiesto dalla disposizione di rango primario summenzionata, effettuare un'efficace verifica della corrispondenza tra le indicazioni riportate sul titolo e l'identità del soggetto che intenda fruirne, al momento dell'accesso all'area dello spettacolo.

Inoltre, va considerato che nel caso di acquisto di titoli *online*, l'acquirente può acquistare fino ad un massimo di 10 titoli indicando i nomi dei relativi intestatari. In questo scenario, l'acquirente viene identificato, previa registrazione al sistema, attraverso la verifica delle credenziali all'accesso e può quindi giovarsi dei servizi di cambio del nominativo e di rimessa in vendita.

In modo coerente con quanto previsto dalla norma di legge e nell'ottica di garantire uniformità al mercato, lo schema di provvedimento attuativo, al punto 6.1, consente che il cambio di nominativo e la rimessa in vendita possano essere effettuati dall'acquirente anche presso il *box office*, purché il medesimo si sia previamente registrato in fase

d'acquisto. Solo in questo caso, infatti, l'acquirente, opportunamente identificato, potrà rimettere in vendita o effettuare il cambio di nominativo del titolo acquistato. Naturalmente, in quanto punto di vendita fisico e non *online*, non si applica la verifica dell'identità dell'anagrafica dell'acquirente al *box office* tramite OTP e/o SPID.

Di conseguenza, nei casi di acquisto effettuato presso un punto vendita fisico intermediato da operatore (*box office*), l'identificazione e la registrazione dell'acquirente non sono strettamente necessarie, ma possibili allo scopo di consentire anche all'acquirente, oltre che all'intestatario, di fruire dei servizi di cambio nominativo o di rimessa in vendita; in questo caso i campi richiesti nella registrazione *on line* non sono dunque da considerarsi obbligatori per la registrazione al *box office*. Si precisa che il titolare del sistema non è obbligato ad offrire il servizio di registrazione dell'acquirente al *box office*. Resta comunque inteso che anche in questo caso l'utente dovrà essere preventivamente informato sulle modalità, i tempi e i costi relativi alle operazioni di cambio nominativo e rimessa in vendita dei titoli di accesso, come specificato al punto 5.6 del provvedimento.

Sempre con riferimento alle modalità di identificazione di intestatario e/o acquirente del titolo, si precisa inoltre che il fatto che lo schema di provvedimento non richieda l'indicazione del codice fiscale tra le informazioni necessarie non pregiudica naturalmente la possibilità per le biglietterie *online* di richiederlo comunque, assicurando il rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, e non contrasta con eventuali richieste da parte di altri enti di vigilanza.

In merito alla identificazione al momento della registrazione al sito *online*, si conferma che è obbligatoriamente richiesta una univocità relativamente al numero di cellulare, fermo restando la possibilità da parte degli operatori di adottare ulteriori criteri.

Laddove la registrazione avvenga con un numero di cellulare già utilizzato in precedenti registrazioni da altro utente, se l'ultimo utilizzatore dimostri il possesso di tale numero attraverso l'uso della OTP, sarà quest'ultima registrazione ad essere considerata valida, di conseguenza il precedente utente, per poter operare, dovrà effettuare una nuova registrazione con un diverso numero di cellulare. In ogni caso, il titolare della biglietteria può attivare tutti gli ulteriori controlli che ritiene necessari per evitare la duplicazione fraudolenta delle anagrafiche.

2. Nozione di “sito internet ufficiale”.

Si precisa che per “*siti internet ufficiali*” si intendono i siti *internet* dell’organizzatore dell’evento.

Inoltre, si conferma, in argomento, che sia i siti *internet* di rivendita primari, sia i *box office* autorizzati, sia i siti *internet* ufficiali devono, tutti, assicurare i servizi di rimessa

in vendita e di cambio nominativo, in coerenza con quanto chiaramente stabilito dal Legislatore primario. In conformità a tali chiare statuzioni, quindi, anche i punti vendita fisici (o “*box office*”) sono tenuti *ex lege*, al pari di quelli *online*, a fornire i servizi di cambio nominativo e di rimessa in vendita.

3. Tutela dei dati personali e titolari del relativo trattamento.

Spetta agli operatori di mercato, in qualità di Titolari del trattamento, stabilire sulla base delle specifiche finalità del trattamento stesso “*il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo*” come stabilito dall’art. 13, c. 2, lett. a), del GDPR. All’interno delle finalità del trattamento va considerato il rispetto della normativa fiscale di riferimento nonché dei regolamenti delle autorità preposte al controllo.

4. Disciplina delle ipotesi della cd. Stampa@casa e dei cd. Servizi corporate.

Con riferimento alla parte dello schema di provvedimento volta al contrasto del fenomeno di cd. *Secondary ticketing* conseguente alla operatività dei cd. *bot*, si precisa che si è ritenuto opportuno rendere asincrone fra di loro le operazioni di acquisto e di rilascio del titolo di accesso. Nel caso della cd. *Stampa@casa*, quindi, il titolo di accesso dovrebbe essere inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’acquirente direttamente o attraverso un *link* che consenta di ottenere e stampare il titolo stesso. Nell’acquisto on line le operazioni di acquisto e di ricezione del biglietto devono essere asincrone e avvenire in due “ambienti” diversi per cui il pulsante per il rilascio del titolo deve attivare un invio verso la posta elettronica o il cellulare.

Riguardo alla possibilità, comunque ancora consentita dalla disciplina in materia di manifestazioni calcistiche, di effettuare acquisti plurimi di titoli di accesso da parte di società che consentano l’operatività dei cd. *Servizi corporate* o di emettere biglietti da perfezionare in via temporanea, pur in presenza di evento assoggettato all’obbligo di nominatività del relativo titolo di accesso, così come le ipotesi di cd. *pre-stampa* dei titoli medesimi, si osserva che l’attuale assetto normativo dell’ambito in oggetto non consente acquisti massivi, né deroghe in casi particolari, quali ad esempio i cd. *Servizi corporate*, né tantomeno le ipotesi di cd. *Pre-stampa*.

Allo stato attuale, tuttavia, la nuova disciplina non esclude la possibilità di procedere ad acquisti non *online* (ossia intermediati da operatori) di titoli di accesso in numero superiore a 10, così come potrebbe considerarsi realizzabile la possibilità di riservare un numero predefinito di titoli per un determinato evento da emettere, su richiesta di una persona fisica, che potrebbe anche agire in qualità di rappresentante legale di società, al momento della definizione delle generalità degli intestatari.

Si osserva infine che l'intestazione allo stesso fruitore di più titoli della medesima manifestazione, a meno dei casi di omonimia, viola il principio del titolo di accesso nominativo.

5. Registrazione istantanea dei dati di tracciamento dei sigilli fiscali.

In merito alla previsione da parte dello schema di provvedimento, al punto 9.1 lett. c), che in determinati casi si debba eseguire la registrazione istantanea su memoria immodificabile dei dati di tracciamento (*log*) dei sigilli fiscali, si precisa che la certificazione del sistema deve attestare che il processo di scrittura del nuovo *log* non consenta in alcun modo la modifica delle informazioni legate al singolo sigillo, prima che sia scritto sulla memoria immodificabile. A tale proposito il supporto richiesto può essere un dispositivo WORM o qualunque altro dispositivo che garantisca le medesime caratteristiche di immodificabilità. Inoltre, non è necessario che la registrazione del *log* sia sincrona rispetto all'emissione del sigillo: tale registrazione può avvenire anche “tempestivamente”, adottando una soluzione tecnologica, anche asincrona, che garantisca tuttavia i tempi più brevi possibili compatibilmente con il carico del sistema.

6. Cambio di nominativo e rimessa in vendita al box office

Si precisa che per le biglietterie di tipo box office l'obbligo di consentire il cambio di nominativo e la rimessa in vendita di un titolo di accesso riguarda solo il caso in cui chi ne fa richiesta è l'intestatario del titolo di accesso che deve essere chiaramente indicato sullo stesso.

È facoltà del titolare della biglietteria, che dovrà chiaramente specificarla nelle condizioni di acquisto, offrire anche all'acquirente i servizi di cambio nominativo e di rimessa in vendita, su richiesta dell'acquirente stesso e purché quest'ultimo al momento dell'acquisto si sia preventivamente registrato secondo le modalità previste dal titolare della biglietteria.

7. Titoli omaggio

La normativa non prevede esclusioni per i ‘titoli omaggio’; di conseguenza, anche i titoli omaggio devono essere nominativi ed anche in questo caso l’eventuale cambio di nominativo può essere effettuato, oltre che dall’intestatario, anche dal soggetto registrato, presso il titolare del sistema di biglietteria, come acquirente di tali titoli.

8. Gestione della fase transitoria – punto 13 del Provvedimento

In relazione alla rimessa in vendita o al cambio nominativo del titolo di accesso di cui al punto 2.3, la fase transitoria definita al punto 13 del Provvedimento consente ai titolari che abbiano interesse al riconoscimento dell'idoneità del sistema di adeguare il sistema alle specifiche prescrizioni entro un periodo temporale di massimo nove mesi dalla pubblicazione del Provvedimento stesso; pertanto, il riconoscimento dell'idoneità del sistema potrà essere ottenuto anche prima dello spirare del termine indicato.

Sempre relativamente ai casi di rimessa in vendita e cambio nominativo, il sistema deve assicurare, anche durante tale periodo transitorio, l'annullamento del sigillo fiscale originario, che dovrà comunque essere temporalmente antecedente l'emissione del nuovo sigillo fiscale in capo al neo-acquirente o al nuovo intestatario, fruitore dell'evento. Quanto ai termini per poter ottenere l'annullamento del titolo, tale operazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'evento, per consentire l'emissione del nuovo titolo di accesso e, quindi, la partecipazione del fruitore all'evento stesso. Si sottolinea inoltre che il punto 10.2.1 del Provvedimento in esame ha coerentemente modificato i termini per l'annullamento dei titoli di accesso in forma digitale¹.

Gestione del cambio nominativo o della rimessa in vendita – punto 6.2 del Provvedimento

Il punto 6.2 del Provvedimento prevede che, per effettuare il cambio di nominativo o la rimessa in vendita di un titolo di accesso nominativo, i soggetti di cui al punto 6.1 devono essere in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario ed il relativo sigillo fiscale.

Tale previsione va messa in relazione al supporto utilizzato, nel dettaglio:

- nel caso di titolo di accesso tradizionale (in cui il sigillo fiscale è stampato solo sul supporto cartaceo), si richiama il comma 4 dell'art. 7 del Decreto Ministeriale del 13/07/2000, che prevede che l'organizzatore/titolare deve conservare il titolo di accesso annullato – quale documento fiscale – integro in tutte le sue parti. Il Provvedimento prevede che, nel caso di cambio del nominativo o di rimessa in vendita, debba procedersi all'annullamento del sigillo fiscale originario ed alla successiva emissione di un nuovo sigillo fiscale (punto 6.3.1). Ne consegue che il cambio del nominativo o la rimessa in vendita potrà essere consentita solo allorché i soggetti di cui al punto 6.1 effettuino la consegna del titolo di accesso originario integro all'organizzatore/titolare di sistema.

¹ Secondo la regolamentazione precedente, l'annullamento di detti titoli non era consentito se non per erronea emissione ovvero per mancata effettuazione dell'evento (cfr. precedente punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/22799 del 4/3/2008).

- Nel caso di titolo di accesso in forma digitale, appaiono sufficienti le condizioni di cui al punto 6.2 del Provvedimento: l'annullamento del sigillo fiscale del titolo di accesso originario dovrà conseguentemente aggiornare la lista unica dei titoli di accesso di cui al punto 3 del Provvedimento n. 2008/22799 del 4/3/2008, in modo da consentire l'accesso all'evento esclusivamente al nuovo intestatario del titolo.